SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1941)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DI NICOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1986

Riordino della disciplina degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare

ONOREVOLI SENATORI. — L'evoluzione della disciplina relativa agli assegni annessi alle decorazioni al valore militare ha prodotto una situazione sperequata, implicitamente lesiva del prestigio delle onorificenze, giustamente lamentata da molti decorati.

Risulta, in primo luogo, incomprensibile la *ratio* della esistenza di un regime doppio in materia di reversibilità. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ha infatti opportunamente concesso una reversibilità totale degli assegni relativi alle medaglie d'oro, mentre ha mantenuto ferma la reversibilità al 50 per cento per le medaglie d'argento e di bronzo, quale disposta dalla legge 30 ottobre 1969, n. 831.

In secondo luogo, si è prodotto un marcato appiattimento ed un troppo marcato discostamento tra l'ammontare degli assegni annessi riservati alle medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e alle croci di guerra (3 milioni annui per le medaglie d'oro, 250 mila lire per le medaglie d'argento, 100 mila lire per le medaglie di bronzo, 70 mila lire per le croci di guerra, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834).

Si rende pertanto opportuno un intervento legislativo che pareggi il regime di reversibilità e rivaluti gli assegni, ristabilendo insieme la corrispondenza tra la scala di valore delle onorificenze (1, 1/2, 1/4, 1/8) e il valore degli assegni stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valore militare sono devoluti nella identica misura prevista dall'articolo 2 alle vedove, alle assimilate alle vedove, agli orfani.

Art. 2.

1. L'ammontare degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare per fatti di guerra è fissato a decorrere dal 1° gennaio 1987 nella seguente misura annua:

a) medaglia d'oro al valore militare, lire 3.500.000;

b) medaglia d'argento al valore per fatti di guerra, lire 1.750.000;

c) medaglia di bronzo al valore per fatti di guerra, lire 870.000;

d) croce di guerra al valore militare, lire 435.000.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per le maggiori spese sarà incrementato con prelievo dal fondo del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione.